



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

**VISTA** la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “*Diritto del minore ad una famiglia*”, e s.m.i.;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, in particolare, l'articolo 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

**VISTA** la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993;

**VISTA** la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri*”, con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all'attuazione della sopraindicata convenzione;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e s.m.i.;


**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, concernente il “*Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali*”;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e s.m.i.;





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

**VISTO** il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, in particolare, l’articolo 3 concernente il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale la professoressa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale alla professoressa Elena Bonetti è stato conferito l’incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale il Ministro per le pari opportunità e la famiglia è delegato, tra l’altro, ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresa la presidenza nell’ambito della Commissione per le adozioni internazionali;


**VISTO** l’articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016), che a far data dall’anno 2016 ha previsto l’istituzione del Fondo per le adozioni internazionali “*Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali..» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016*”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante “*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020;

**VISTA** la citata legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha reso obbligatorio l’intervento degli enti autorizzati nelle procedure di adozione internazionale disponendo all’articolo 31, comma 1, che “*Gli aspiranti all’adozione, che abbiano ottenuto il decreto*





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

*di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter*", nonché ha regolato, al comma 3, i compiti degli Enti autorizzati;

**PRESO ATTO** che la legge n. 184/1983 ha altresì disposto all'articolo 39-ter, comma 1, lett. d), che *"Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: (...) d) non avere fini di lucro"*;

**VISTA** la legge 4 agosto 2017 n. 124, in particolare l'articolo 1, commi 125-129, in base al quale gli Enti autorizzati beneficiari dei contributi devono pubblicare *on-line* le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno precedente, se la somma totale supera i 10.000,00 euro;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi dalla data del provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


**VISTA** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come *"pandemia"* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

**VISTO** il decreto del 23 giugno 2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, di approvazione dell'Avviso pubblico per il sostegno agli Enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge n. 184/1983, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, ammesso alla registrazione dell'Ufficio di controllo sugli atti della Corte dei Conti il 10 agosto 2020 con il n. 1793;

**CONSIDERATO** che l'Avviso pubblico di cui al citato decreto del 23 giugno 2020 prevede all'articolo 3, comma 1, che *"Sono ammessi a contributo i costi indifferibili, correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dai richiedenti nel periodo dal 1° febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020, fatte salve eventuali proroghe motivate dal protrarsi dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020"*;





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 di proroga fino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto del 24 agosto 2020 con cui il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha modificato l'Avviso pubblico di cui al citato decreto del 23 giugno 2020 per ammettere a contributo i costi indifferibili, correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dagli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 39-ter della legge n. 184/1983, nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 15 ottobre 2020 e, contestualmente, ha disposto la proroga del termine di presentazione delle istanze al 30 novembre 2020 in seguito alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

**VISTO** il decreto del 19 ottobre 2020 con cui il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha modificato l'Avviso pubblico di cui al citato decreto del 23 giugno 2020 per ammettere a contributo i costi indifferibili, correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dagli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 39-ter della legge n. 184/1983, nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 e, contestualmente, ha disposto la proroga del termine di presentazione delle istanze al 28 febbraio 2021 in seguito alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020;


**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2021;

**VISTO** il decreto dell'1 giugno 2021 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, concernente l'Avviso pubblico per il sostegno agli Enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge n. 184/1983, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, ammesso alla registrazione dell'Ufficio di controllo sugli atti della Corte dei Conti l'1 luglio 2021 con il n. 1707;

**CONSIDERATO** che il suddetto Avviso pubblico (di cui è stato pubblicato sul sito istituzionale della CAI il testo coordinato) prevede all'articolo 3, comma 1, che *“Sono ammessi a contributo i costi indifferibili, correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dai richiedenti nel periodo dal 1° febbraio 2020 fino al 31 luglio 2021, fatte salve eventuali proroghe motivate dal protrarsi dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;

**CONSIDERATO**, altresì, che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato Avviso le domande di concessione del contributo possono essere presentate *“dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della CAI [www.commissioneadozioni.it](http://www.commissioneadozioni.it) e fino al 30 settembre 2021, fermo*







*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

*restando che le spese devono essere riferite al periodo 1° febbraio 2020 - 31 luglio 2021, fatte salve eventuali proroghe dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;*

**VISTA**, inoltre, la delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2021, con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2021;

**RITENUTO** di ammettere a contributo i costi indifferibili, correlati all’attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dagli enti autorizzati ai sensi dell’articolo 39-ter della legge n. 184/1983 nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, in considerazione della proroga dello stato di emergenza dichiarata con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2021;

**CONSIDERATO** che, essendo scaduto il termine di presentazione delle domande in data 30 settembre 2021, l’ammissione a contributo dei costi indifferibili richiede una riapertura dei termini;


**VERIFICATO** che le risorse destinate al finanziamento dei maggiori contributi trovano la necessaria copertura sul capitolo di spesa 518 “*Spese per l’esecuzione della Convenzione stipulata all’Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali*” del Centro di Responsabilità 15 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri dell’esercizio finanziario 2021;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

L’Avviso pubblico per il sostegno agli Enti autorizzati di cui all’articolo 39-ter della legge n. 184/1983, in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, inizialmente allegato al decreto del 23 giugno 2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, e da ultimo modificato con decreto ministeriale dell’1 giugno 2021, è ulteriormente modificato come segue:

- a) l’articolo 3, comma 1, è così sostituito “*Sono ammessi a contributo i costi indifferibili, correlati all’attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dai richiedenti nel periodo dal 1° febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali proroghe motivate dal protrarsi dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;*
- b) l’articolo 5, comma 1, è così sostituito “*Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno pervenire tramite il sistema informativo della Segreteria Tecnica della CAI denominato “SVEVA-Gestionale Enti” e potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della CAI [www.commissioneadozioni.it](http://www.commissioneadozioni.it) fino al 28 febbraio 2022, fermo restando che le spese dovranno essere riferite al periodo 1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2021. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute al di fuori del termine sopra indicato; a tal fine farà fede la data di acquisizione al protocollo”;*





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia**

- c) all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma 7 *“Il termine di 20 giorni per la liquidazione verrà sospeso in ragione della chiusura delle operazioni contabili relative all'esercizio 2021 e riprenderà a decorrere dalla data di disponibilità delle risorse finanziarie nell'esercizio 2022. Tale data sarà comunicata dal RUP a tutti gli enti interessati”*.

**Articolo 2**

Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nell'Avviso pubblico per il sostegno agli Enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge n. 184/1983, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, approvato con decreto del 23 giugno 2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, e da ultimo modificato con decreto dell'1 giugno 2021.

**Articolo 3**

Le risorse destinate al finanziamento dei contributi di cui al presente decreto ammontano complessivamente ad euro 2.350.000,00 a valere sul cap. 518 *“Spese per l'esecuzione della Convenzione stipulata all'Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali”* del Centro di Responsabilità 15 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'esercizio finanziario 2021.

Roma, **16 NOV. 2021**

Elena Bonetti



**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**SECRETARIATO GENERALE**  
**UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO**  
**DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE**  
LISTA E ANNOTATO ..... **4750 / 2021** .....

Roma, **2/12/2021**

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI DIREZIONE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	
29 DIC. 2021	
<b>3072</b>	

